

## **Studio di settore TM40A - Commercio al dettaglio di fiori e piante**

L'attività interessata è quella relativa al codice attività 52.48.A - "Commercio al dettaglio di fiori e piante".

Lo studio di settore TM40A (approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 marzo 2005, pubblicato nel S.S. della G.U. n. 74 del 31 marzo 2005) sostituisce, a decorrere dal periodo d'imposta 2004, lo studio SM40A approvato con decreto ministeriale del 8 marzo 2002 e relativo alla medesima attività.

Il nuovo studio è stato elaborato sulla base delle informazioni contenute nel modello SM40A costituente parte integrante della dichiarazione Unico 2003, nonché delle ulteriori informazioni contenute nell'apposito questionario per l'evoluzione dello studio ESM40 relativo al periodo d'imposta 2002.

L'evoluzione dello studio in esame ha consentito di individuare 14 nuovi cluster, in luogo dei 9 che caratterizzavano il precedente studio, permettendo di rappresentare meglio le caratteristiche delle imprese che operano nel settore.

Conformemente a quanto previsto negli altri studi di settore evoluti e al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, il nuovo studio consente l'applicabilità dello stesso ai soggetti che esercitano l'attività con più punti di vendita. Si ricorda, infatti che il precedente studio SM40A prevedeva una causa di inapplicabilità nei confronti delle imprese che esercitano l'attività con più punti di vendita.

In coerenza con le novità che contraddistinguono gli studi di settore approvati per il periodo d'imposta 2004, anche lo studio TM40A utilizza le percentuali di lavoro prestato dal personale non dipendente ai fini del calcolo del relativo indicatore di coerenza e della stima dei ricavi.

In relazione all'applicazione di tale studio, si evidenzia che l'individuazione di specifici gruppi omogenei di imprese, sulla base delle informazioni contenute nell'apposito questionario per l'evoluzione dello studio ESM40, ha consentito allo studio medesimo di tenere conto in maniera adeguata delle circostanze segnalate nel paragrafo 12.5.12 della circolare 58/E del 27 giugno 2002.

Restano, tuttavia, ancora valide le cautele indicate nella citata circolare, con riguardo alla presenza del fenomeno dell'abusivismo e alla condizione critica delle piccole imprese che subiscono la concorrenza della distribuzione organizzata.